CORTE DI APPELLO DI SALERNO – Sez. I civile – Presidente Crespi- Relatore Maria Elena Del Forno – 23 luglio 2021 (ord.)

Ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado non si può tener conto della fondatezza o meno del ricorso per cassazione, essendo la valutazione giudiziale limitata al solo danno grave e irreparabile conseguenza dell'esecuzione che deve riguardare, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un' eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata, e sotto quello oggettivo, la distruzione o la perdita delle qualità essenziali del bene sottoposto ad esecuzione forzata, ovvero in una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi cassata.

La previsione di cui all'art. 113, ultimo comma, l.fall., secondo cui sono trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, non esclude l'applicabilità dell'art. 373 c.p.c. in presenza di un grave ed irreparabile danno diverso dal rischio di "irrecuperabilità" di quanto versato.

POM

Esaminata l'istanza formulata dalla società C.d.P. ai sensi dell'art. 373 c.p.c. tesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza. 1468/2018 depositata dalla Corte di Appello di Salerno in data 4.10.2018 nell'ambito del procedimento di appello promosso dalla società ricorrente nei confronti del Fallimento A. in liquidazione, con la quale è stata confermata la sentenza primo grado emessa dal Tribunale di Salerno, che, in accoglimento della domanda di revocatoria dei pagamenti formulata dal Fallimento, ha condannato l'odierna ricorrente alla restituzione della somma di euro 86.498,48, oltre al pagamento delle spese di lite; rilevato che la ricorrente ha comprovato l'intervenuto deposito del ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, così come espressamente richiesto dall'art. 131 bis disp. att .c.p.c.; considerato che il Fallimento, in forza della sentenza di primo grado, ha sottoposto a pignoramento immobiliare un bene di proprietà della società ricorrente costituito da un opificio industriale destinato all'attività di panificazione sito nel Comune Prata di Principato Ultra (AV), identificato catastalmente al foglio 14,p.lla 744, sub 2 e sub 3 e che risulta fissata, a mezzo di professionista delegato, la vendita senza incanto per il giorno 30 giugno 2021; Considerato che ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado non si può tener conto della fondatezza o meno del ricorso per cassazione, essendo la valutazione giudiziale limitata al solo riscontro del danno grave e irreparabile conseguenza dell'esecuzione, come emerge dall'univoco tenore letterale dell'art. 373 c.p.c. e dalla circostanza che la Corte di Appello – a differenza di quanto accade per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della

sentenza di primo grado disciplinata dall'art. 283 c.p.c. – non ha alcun potere decisorio in ordine all'interposta impugnazione; che, quindi, la Corte non può orientare il proprio convincimento sulla base dei rilievi mossi dalla parte resistente circa l'infondatezza del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza in esame; ritenuto che la richiesta di sospensione della sentenza pronunciata in grado di appello, in pendenza del ricorso per cassazione, può essere disposta, a norma dell'art. 373 c.p.c., qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, all'esito di una valutazione che deve riguardare, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un' eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata, e sotto quello oggettivo, la distruzione o la perdita delle qualità essenziali del bene sottoposto ad esecuzione forzata, ovvero in una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi cassata; rilevato che la società ricorrente, a sostegno della propria istanza, ha prospettato: 1) che dalla vendita del bene in sede esecutiva deriverebbe per la sua sfera giuridica un danno grave e irreparabile in quanto l'alienazione dell'immobile pignorato, che non costituisce esclusivamente l'"involucro" ma il "cuore pulsante" dell'attività produttiva propria attività, comporterebbe inevitabilmente la cessazione dell'attività stessa con conseguente cessazione dei rapporti intrattenuti con sette lavoratori; 2) che la restituzione del ricavato della vendita, nell'ipotesi di eventuale esito positivo del gravame proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, non consentirebbe "il "ritorno in vita" della propria attività aziendale "sopravvissuta" con grandissimi sforzi e sacrifici anche al noto periodo emergenziale dovuto alla pandemia"; ritenuto, sulla base delle argomentazioni esposte e della documentazione prodotta, che sussiste effettivamente il prospettato rischio atteso che la vendita dell'immobile, quale componente del complesso aziendale della società ricorrente, comporterebbe inevitabilmente la disgregazione dell'unità aziendale, effetto non risanabile con la restituzione del ricavato della vendita da parte della curatela a seguito di accantonamento ai sensi dell'art. 113, ult. co., l.f.; che, dunque, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, proprio in ragione della destinazione dell'immobile in questione, va accordata prevalenza all'interesse della parte ricorrente, dovendosi ritenere che dall'esecuzione della sentenza possa derivare un pregiudizio superiore rispetto a quello che di regola consegue all'esecuzione coattiva sui beni del debitore, insuscettibile di restitutio in integrum in quanto incidente sull'esercizio di un'attività commerciale; che, quindi, l'istanza è meritevole di accoglimento e che, pertanto, deve essere confermato il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 24.06.2021 con il quale è stata disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1468/2018 depositata in data 4.10.2018; P.Q.M. 1. accoglie l'istanza e per l'effetto conferma il decreto emesso in data 24.06.2021; 2. manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

BREVI NOTE IN TEMA DI INIBITORIA *EX* ART. 373 C.P.C. E DISCIPLINA FALLIMENTARE DELL'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME RICEVUTE PER EFFETTO DI PROVVEDIMENTI PROVVISORIAMENTE ESECUTIVI

Stefano Conforti*

SOMMARIO: 1.- Il caso; 2.- La difficile riconduzione a sistema del requisito di «grave e irreparabile danno»; 3.- La possibile «influenza» del diritto all'accantonamento *ex* art. 113, ult.co., l.fall. sulla concedibilità della sospensione dell'esecuzione.

1.- Il caso.

Un fallimento agisce in revocatoria per i pagamenti effettuati dal debitore *in bonis* in favore di una azienda. Il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta, condanna quest'ultima alla restituzione in favore del fallimento attore delle somme di danaro percepite. Tale provvedimento viene confermato dal giudice di secondo grado.

A questo punto la società soccombente propone ricorso per cassazione e, successivamente, anche alla luce dell'azione esecutiva intrapresa dal fallimento (nella specie concretatasi in un pignoramento immobiliare avente ad oggetto l'opificio industriale di sua proprietà), formula istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 373 c.p.c.

La Corte d'appello di Salerno ha accolto la domanda inibitoria proposta sulla scorta dei seguenti argomenti: a) lo scrutinio dell'istanza va "indirizzato" esclusivamente sulla verifica circa la gravità ed irreparabilità del danno che deriverebbe dalla mancata sospensione dell'esecuzione e non sulla "percezione" della fondatezza dei motivi di ricorso per cassazione; b) conseguentemente va analizzata la sussistenza dell'eccezionale sproporzione tra il vantaggio per il creditore derivante dall'esecuzione forzata e il pregiudizio per colui che la subisce; c) nel caso di specie la vendita del bene pignorato comporterebbe l'irreversibile cessazione dell'attività aziendale e, pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione con conseguente diritto alla restituzione delle somme assegnate in sede di espropriazione immobiliare non sarebbe sufficiente a «risanare» il pregiudizio subito dalla impresa; d) anche il diritto all'accantonamento ex art. 113, l.fall., ult.co, secondo cui devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, non esclude di per sé la sussistenza del periculum.

2.- La difficile riconduzione a sistema del requisito di «grave e irreparabile danno».

-

^{*} Ricercatore a tempo determinato in Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza).

La pronuncia all'esame offre lo spunto per alcune riflessioni intorno alla complessa individuazione del "perimetro" dei presupposti di concedibilità dell'inibitoria di cui all'art. 373 c.p.c. che, come noto, stabilisce che «il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione».

Tralasciando i profili strettamente procedimentali in ordine alla presentazione dell'istanza¹ e ai successivi "sviluppi" si intende focalizzare l'attenzione sulle possibili opzioni interpretative in relazione agli elementi da prendere in considerazione per vagliare l'accoglibilità del ricorso *ex* art. 373 c.p.c.

Tradizionalmente l'inibitoria della sentenza impugnata per cassazione si "colloca" tra le misure in senso lato cautelari³ e, pertanto, occorre in primo luogo valutare se – a fronte di un dato letterale della norma "incentrato" esclusivamente su uno dei due presupposti tipici della cautela, e cioè il *periculum* – sia compito del giudice "investito" dell'istanza di vagliarne anche il *fumus*.

In particolare, ci si è interrogati se il giudice dell'inibitoria, diverso da quello dell'impugnazione⁴, possa "occuparsi" anche sommariamente della fondatezza dei motivi di ricorso per cassazione.

Sul punto in dottrina si rinvengono diversità di vedute.

Ed infatti se in passato si è affermato che, in sede di delibazione del ricorso proposto *ex* art. 373 c.p.c., si dovesse escludere qualsivoglia riferimento alla "meritevolezza" delle censure "veicolate" tramite il giudizio di legittimità⁵, più recentemente c'è chi si è espresso nel senso di "valorizzare" anche il profilo della "serietà" del ricorso quale presupposto per concedere la sospensione⁶.

¹ Giova ricordare che, in base al combinato disposto degli artt. 373 c.p.c. e 131 bis disp. att. c.p.c., l'istanza di sospensione va proposta al giudice che ha emanato la sentenza impugnata previo deposito del ricorso in cassazione. Il giudice adito non può provvedere sulla richiesta di sospensione se non sia data prova dell'avvenuto deposito del ricorso.

² Su cui v., tra gli altri, R. Tiscini, Art. 373, in Comoglio – Consolo – Sassani – Vaccarella (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile*, IV, Milano, 2013, 904 ss., spec. 929 ss.; M. De Cristofaro, *sub* art. 373 c.p.c., in C. Consolo (cur.), *Codice di procedura civile. Commentario*, Milano, II, 2018, 1679 ss.; G. Impagnatiello, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, ed. agg., Milano, 2010, 518 ss. C. Mandrioli – A. Carratta, *Diritto processuale civile*, 2021, II, 253.

³ R. Tiscini, Art. 373, cit., 917 ed ivi ulteriori riferimenti autoriali anche in ordine alla dibattuta applicabilità del rito cautelare uniforme.

⁴ Ciò a differenza di quanto accade, come noto, per la domanda di sospensione dell'esecutività della pronuncia di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c. Non si può nemmeno far cenno in tale sede ai meccanismi di inibitoria della sentenza emessa dal giudice di prime cure basati su differenti presupposti e meno rigidi (la norma discorre di «gravi e fondati motivi»). In argomento cfr. C. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale*, Torino, 2019, II, 535 ss.

⁵ V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1960, 555 ss.; S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, Milano, rist. 1966.

⁶ C. Consolo, E' sempre grave ed irreparabile – ex art. 373 c.p.c. – il danno conseguente al rilascio forzato di un immobile (o di un fondo) adibito ad attività di impresa?, in Giur.it. (1986), I, 175 ss., L'Autore in particolare evidenzia la necessità di un esame sommario della fondatezza del ricorso precisando che: «altro è formulare una decisione in base al proprio convincimento sulle varie questioni (specie giuridiche) controverse in causa, altro è non sapere che quel convincimento risulta esposto (...) ad un margine non irrilevante di finale riformabilità»; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2020,

In proposito è stato, tra l'altro, osservato che tale verifica circa la "solidità" dell'impugnazione proposta non può «facilmente essere espunta dal ragionamento logico che il giudice è chiamato a svolgere: seppur non dichiaratamente (*id est* seppur non dichiarato esplicitamente in motivazione), è probabile che il giudizio sull'inibitoria si fondi in maniera più o meno palese sulle doglianze denunciate in cassazione»⁷.

Di diverso tenore è stata la giurisprudenza che – come nella pronuncia all'esame – nel tempo ha costantemente sottolineato che ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado non si può tener conto della fondatezza o meno del ricorso, essendo la valutazione giudiziale limitata al solo riscontro del danno grave e irreparabile conseguenza dell'esecuzione, come emerge dal chiaro tenore letterale dell'art. 373 c.p.c. e dalla circostanza che la Corte di Appello, a differenza di quanto accade per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado disciplinata dall'art. 283 c.p.c., non ha alcun potere decisorio in ordine all'impugnazione proposta con il ricorso per cassazione⁸.

Venendo ora allo specifico esame dei requisiti di gravità ed irreparabilità va preliminarmente osservato che, come correttamente sottolineato, «trattasi di dizione dai confini ben poco delineati, non potendosi comprendere *a priori* cosa l'espressione evochi in concreto e dovendosi piuttosto guardare all'esperienza pratica per riempirla di significato»⁹.

Il nodo "cruciale" in sede applicativa è costituito dal concetto di «irreparabilità» che deve necessariamente sussistere unitamente¹⁰ a quello di gravità intendendo quest'ultima, come rimarcato anche dalla pronuncia che si annota, come «eccezionale sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte del creditore rispetto al pregiudizio patito dal debitore»¹¹.

II, 466 s. secondo cui «la gravità del danno va valutata nell'ottica di un possibile annullamento della sentenza impugnata. Se la sentenza fosse confermata, il danno del soccombente potrebbe essere enorme, ma sarebbe comunque legittimo, perché secundum ius». Sulla medesima linea di pensiero v. R. Tiscini, Art. 373, cit., 919 ss.; contra Vullo, Considerazioni in tema di irreparabilità del danno ai fini della sospensione dell'esecutività della sentenza, in Giur.it (1996), I, 244 ss.

⁷ Così R. Tiscini, Art. 373, cit., 919 che si pone sulla medesima linea di pensiero di C. Consolo, *E'* sempre grave ed irreparabile, cit., 183.

⁸ Cfr., *ex multis*, Trib. Savona, 4/12/2018; App. Roma 30/5/2018 e, più recentemente, App. Roma 13/11/2019. Nella giurisprudenza più risalente App. L'Aquila 28/7/2004; App. Salerno 21/7/2003, in *Giur.it.* (2004), I, 310; *contra* Trib. Monza 28/2/1996, in *Giur. it.* (1996), 531 ss., con nota di C. Consolo, *Nota in materia di inibitoria della esecutività della sentenza di appello*. Secondo tale pronuncia il rischio di disgregazione aziendale e di dichiarazione di fallimento dell'impresa condannata dalla sentenza di appello acquista rilievo, in vista della inibitoria ex art. 373 c.p.c., della sua esecutività pendente il giudizio di cassazione, solo se il debito riconosciuto dalla sentenza impugnata non può considerarsi certo (ed il ricorso per cassazione quindi non destituito di fondamento), poiché, altrimenti quel debito, lungi dal costituire la causa della lamentata illiquidità dell'impresa, rappresenta un sintomo diretto della sua situazione di impotenza economica, emergente anche dalle sue perdite di bilancio.

⁹ Così efficacemente R. Tiscini, Art. 373, cit., 913.

¹⁰ Come noto, il legislatore del 1950 è, infatti, intervenuto sull'originaria disposizione "irrigidendola" attraverso la "trasformazione" del presupposto del danno «grave o irreparabile» in danno «grave e irreparabile».

¹¹ Così Trib. Caltanissetta, 23/4/2004, in *Foro it* (2005), I, 241; App. Roma, sez. spec. Impresa, 28/5/2008

Secondo una prima lettura l'irreparabilità costituisce un requisito oggettivo che sussiste soltanto nel caso in cui l'esecuzione provochi un pregiudizio irreversibile ossia non suscettibile di reintegrazione per equivalente¹².

Da qui è stato fatto discendere che l'irreparabilità debba riferirsi ai soli danni causati a beni infungibili, essendo in via astratta sempre possibile la reintegra per equivalente dei danni cagionati a beni fungibili con conseguente esclusione dal "raggio d'azione" del meccanismo di inibitoria di tutte le pronunce condannatorie aventi ad oggetto somme di danaro¹³.

Per contro, un secondo orientamento ha ricompreso nell'alveo della concedibilità della misura, tali ultime tipologie di pronunce rinvenendo gli estremi del danno grave ed irreparabile - ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado - nel concreto pericolo per il ricorrente di non poter recuperare, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, le somme da corrispondere per effetto della sentenza impugnata¹⁴.

3.- La possibile «influenza» del diritto all'accantonamento *ex* art. 113, ult.co., l.fall. sulla concedibilità della sospensione dell'esecuzione.

La peculiare fattispecie esaminata dalla corte salernitana ha stimolato anche un rapido confronto sul possibile "intreccio" dell'inibitoria di cui all'art. 373 c.p.c. con i "meccanismi" del riparto in sede fallimentare¹⁵ e, in particolare, con la disciplina dell'accantonamento¹⁶.

12

¹² App. Napoli 18/7/2018 in materia di esecuzione per rilascio; Trib. Brindisi, 29/11/2001 nella "classica" ipotesi di ordine di demolizione dell'immobile; App. Cagliari 23/12/2003 in materia di sospensione di provvedimento disciplinare notarile alla luce dell'irreversibile pregiudizio che subirebbero il diritto all'immagine e la reputazione del professionista.

¹³ App. Torino 19/7/1995; App. Torino 18/10/1991 secondo cui al fine di sospendere ex art. 373 c. p. c. l'esecuzione della sentenza d'appello impugnata, l'irreparabilità del danno sussiste quando - nel caso in cui la sentenza gravata sia cassata - il pregiudizio sia insuscettibile di reintegrazione per equivalente (nella specie, non è irreparabile il danno derivante dalla condanna al pagamento di una somma di denaro).

¹⁴ Cfr. av multio App. Para 12/11/2019

Cfr., ex multis, App. Roma 13/11/2019 secondo cui è possibile sospendere l'esecutività della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione nel caso in cui ricorra un danno grave e irreparabile quale, nel caso di specie, il pericolo di irripetibilità delle somme da versare in esecuzione della sentenza impugnata, dovendo a tal fine considerare la situazione di incapienza patrimoniale e della somma oggetto di condanna; App. Torino, 3/1/2017 secondo cui sussistono i presupposti per sospendere l'esecuzione dei capi della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, con cui la corte d'appello ha condannato una compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale, nei confronti delle parti che le abbiano notificato il precetto, ove risulti che le stesse si trovano in gravi difficoltà economiche, in quanto non dispongono di proprietà immobiliari, né percepiscono redditi, determinando il rischio di non poter far fronte alla restituzione delle somme eventualmente ottenute (pericolo che, nella specie, è stato escluso rispetto a chi agiva in qualità di rappresentante legale del figlio minore, posto che l'utilizzo di tali somme sarebbe assoggettato al controllo del giudice tutelare).Sulla stessa linea di pensiero v. in precedenza App. Salerno. 22/2/2012; App. Bari 30/9/2010, in Foro it. (2010), I, 223 secondo cui l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro può essere sospesa in pendenza del ricorso per cassazione, in considerazione dell'impossibilità o estrema difficoltà di recupero delle somme pagate nel caso di accoglimento dell'impugnazione (nella specie, la condanna era stata disposta a titolo di spese processuali).

¹⁵ Su cui v. L. Iannicelli, *Procedimento di distribuzione del ricavato*, in A. Jorio – B. Sassani (curr.), *Trattato delle procedure concorsuali*, III, Milano, 2016, 473 ss ed ivi ulteriori riferimenti autoriali e giurisprudenziali.

Ed infatti la Corte d'appello da un lato ha aderito all' orientamento più "liberale" da ultimo esaminato secondo cui l'inibitoria può essere concessa anche in presenza di condanne aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro; dall'altro lato, si è "sganciata" dal "diritto vivente", che in tale fattispecie individua il danno grave e irreparabile esclusivamente nel pericolo per il ricorrente di non poter riacquisire al proprio patrimonio le somme versate in osseguio al dictum che lo vedeva soccombente (e, poi, riformato in sede di legittimità), rinvenendo nella peculiare qualità del bene pignorato¹⁷ la "base" su cui poggiare il provvedimento di accoglimento.

Invero, nel caso all'esame, applicando la consueta equivalenza tra irreparabilità del danno richiesta dall'art. 373 c.p.c. e impossibilità di recupero successivo di quanto corrisposto¹⁸, si sarebbe dovuti giungere, stante la possibilità di utilizzo del "sistema" di accantonamento di cui all'ultimo comma dell'art. 113, 1.fall., ad una soluzione diametralmente opposta a quella prescelta dall'ordinanza in commento¹⁹.

Non a caso lo scopo della norma fallimentare appena richiamata - che, tra l'altro, "cristallizza" normativamente un'attività prudenziale riscontrata con frequenza nella prassi giudiziaria²⁰ - viene normalmente individuato nel far assumere all'intero ceto creditorio "la piena consapevolezza della natura provvisoria delle disposte acquisizioni e, conseguentemente, della possibilità che le medesime, in caso di riforma del provvedimento debbano essere restituite. Viene in tal modo eliminato ogni pericolo dell'impossibilità o difficoltà di successivo recupero delle somme e/o dei beni in questione",²¹.

Pur condividendo gli sforzi della pronuncia qui esaminata di non aderire in toto ad una tesi di "aprioristica" eliminazione del periculum attraverso l'accantonamento delle somme oggetto di "contesa", non si può fare a meno di evidenziare che la ricerca "a tutti i costi" di un danno diverso ed ulteriore "non ristorabile" in alcun modo dalla restituzione di quanto "ottenuto" dal creditore procedente attraverso il fruttuoso esperimento della vendita dei beni pignorati rischia di "minare" la stessa "efficienza", anche in termini di rapidità di definizione, dei processi di espropriazione forzata.

Un possibile "bilanciamento" ad una siffatta "costruzione" dell'inibitoria di cui all'art. 373 c.p.c. come cautela per il debitore esecutato di "ampio respiro" potrebbe ricercarsi,

Giova rimarcare che la disciplina del riparto è stata completamente "trasfusa", senza particolari modifiche, negli artt. 220 e ss. del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14), la cui entrata in vigore (già prevista per il 15 agosto 2020 e poi rinviata all'1 settembre 2021) è ora fissata, ai sensi dell'art. 1, d.l. 24 agosto 2021, n.118, al 16 maggio 2022.

¹⁶ Su cui cfr., tra gli altri, A. Trinchi, sub art. 113, in C. Cavallini (diretto da), Commentario alla legge fallimentare (diretto da C. Cavallini), Milano, 2010, 1273 ss.; S. De Matteis, sub art. 113, in G. Lo Cascio (diretto da) Codice commentato del fallimento Milano, 2017, 1582 ss.; G. B. Coa, sub art. 113, in M. Ferro (cur.), La legge fallimentare – Commentario teorico pratico Milano, 2014 1612 ss.

¹⁷ La corte ha sottolineato che la prosecuzione della vendita dell'immobile che costituiva sede produttiva della società ricorrente avrebbe condotto alla «disgregazione dell'unità aziendale».

¹⁸ Su cui v. *retro* par. 2.

¹⁹ Che, come già detto, nel caso di specie ha ritenuto non "sufficiente" a "scongiurare" il danno il "presidio" riconosciuto dalla disciplina concorsuale.

S. De Matteis, *sub* art. 113, cit., 1588.

²¹ G. B. Coa, *sub* art. 113, cit., 1616. Sulla medesima linea di pensiero M. De Cristofaro, *sub* art. 373 c.p.c., cit., 1681.

ad avviso di chi scrive, proprio in quella valorizzazione²² del "dovere" del giudice di esaminare (anche) la "tenuta" del provvedimento impugnato alla luce dei motivi di ricorso per cassazione proposti.

Ed infatti, pur essendo auspicabile che il vaglio anche sommario della meritevolezza delle censure proposte dinanzi al giudice di legittimità costituisca sempre un elemento intrinseco del ragionamento del giudice investito dell'istanza di sospensione, è proprio nei casi in cui si intende "accordare" un maggior rilievo ai danni che il debitore potrebbe subire anche in via indiretta dall'espropriazione forzata (la "perdita" del bene pignorato è in fondo il "pregiudizio" che lo stesso "deve" normalmente sopportare) che tale «sforzo di previsione»²³ appare ancor più necessitato.

_

²² Giustamente sottolineata da attenta dottrina (v. *retro* par. 2, nt. 6) mentre "ignorata" dalla giurisprudenza (v. *retro* par. 2, nt. 8).

²³ Così efficacemente C. Consola Maria in mentre "ignorata" dalla

²³ Così efficacemente C. Consolo, *Note in tema di inibitoria*, cit., 533 secondo cui «il giudice di appello che sia in piena e oggettiva coscienza certo che la sentenza di appello (propria o dei colleghi) impugnata non potrà che sopravvivere al vaglio della Suprema Corte, ben potrà e dovrà negare il provvedimento inibitorio *ex* art. 373 e trattenersi dal postergare la tutela del vincitore, quale che sia la ripercussione squassante a carico del soccombente-ricorrente per cassazione».